SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 12 LUGLIO 1973 [1]

Leandro Tontodonati
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 28-72

Massime

Dipendenti — Compiti — Livello superiore al grado — Accettazione — Non dà diritto al reinquadramento
(Statuto del personale, art. 5)

Il fatto che un dipendente accetti di svolgere compiti di livello superiore al suo grado può costituire una circostanza da tener presente agli effetti di una promozione, ma non attribuisce all'interessato il diritto al reinquadramento.

Nella causa 28-72,

LEANDRO TONTODONATI, dipendente del Centro comune di ricerche dell'Euratom, Ispra, residente in Varese, Via Bligny, 18, con l'avv. Giuseppe Pellicini, del Foro di Varese, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Victor Biel, 71, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Giorgio Pincherle, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda del ricorrente di essere reinquadrato nella categoria B,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente; M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), giudici;

avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

I fatti che sono all'origine della controversia si possono riassumere come segue:

Il signor Leandro Tontodonati, assunto dalla Commissione della CEEA per il Centro comune di ricerche di Ispra nel 1958, veniva nominato, il 20 febbraio 1963 e con decorrenza dal 1° gennaio 1962, commesso principale con inquadramento nel grado C 1, 1° scatto.

Con sentenza 15 dicembre 1971 (causa 17-71, Racc. 1971, pag. 1059), questa Corte (Prima Sezione) respingeva il ricorso da lui proposto il 13 aprile 1971 contro la Commissione per il fatto che questa non aveva provveduto alla revisione della suddetta qualifica e al suo inquadramento con effetto retroattivo in categoria B. La sentenza dichiarava irricevibile il ricorso per decorrenza del termine.

Con reclamo ex articolo 90 dello statuto, in data 31 gennaio 1972, il Tontodonati chiedeva al presidente della Commissione il passaggio in categoria B, con effetto dal febbraio 1971. A sostegno della domanda, egli adduceva che dal febbraio 1971 era responsabile dell'ufficio inventari dello stabilimento d'Ispra e pertano il principio della parità di trattamento, l'importanza dello stabilimento di Ispra e i regolamenti del Centro comune di ricerche, oltre che i titoli di studio e le note di servizio, giustificavano il suo reinquadramento nella categoria B.

Poiché il reclamo restava senza risposta, il 18 maggio 1972 il Tontodonati proponeva il presente ricorso contro la Commissione.

L'ufficio inventari, ad Ispra, ha fatto parte fino al maggio 1971 della divisione approvvigionamento e finanze del Centro. Non esisteva ufficialmente un posto di «capo dell'ufficio inventari»; in pratica, era preposto a tale ufficio un dipendente di grado B 1, coadiuvato da un collega di grado B 4 e dal ricorrente.

Il dipendente di grado B 4 restava assente, per malattia, nel periodo giugno 1969 — ottobre 1971, e il dipendente di grado B 1, per lo stesso motivo, da gennaio a maggio del 1971. Poco tempo dopo aver ripreso servizio, quest'ultimo veniva trasferito e il suo posto nell'organico passava a far parte della divisione personale e amministrazione. Il dipendente di grado B 4 non rientrava più in servizio presso l'ufficio inventari ed an-

che il suo posto veniva inquadrato nella divisione personale e amministrazione.

I compiti precedentemente affidati a questi due dipendenti venivano in gran parte assunti dal ricorrente.

II — Il procedimento

Il ricorso è pervenuto in cancelleria il 18 maggio 1972.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere all'udienza a dei quesiti intesi a precisare l'attuale posizione del ricorrente.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 5 aprile 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 maggio 1973.

III — Conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— disporre il suo reinquadramento nella categoria B a partire dal febbraio 1971.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo e condannare il ricorrente alle spese.

IV — Mezzi e argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

A — Sulla ricevibilità

Il *ricorrente* rileva che l'avere egli assunto, dal febbraio 1971, delle responsabilità presso l'ufficio inventari dello stabilimento d'Ispra costituisce un fatto nuovo, atto a giustificare la sua richiesta di reinquadramento a partire da tale data.

La *convenuta* oppone che il presunto fatto nuovo allegato dal ricorrente consiste nell'esercizio temporaneo (dal febbraio al maggio 1971), in seguito a malattia del capo dell'ufficio inventari dello stabilimento d'Ispra, di funzioni svolte normalmente da quest'ultimo. Si tratta di un ampliamento temporaneo delle mansioni descritte come «principali mansioni assegnate ed esercitate».

La convenuta nega peraltro che il ricorrente sia stato preposto all'inventario d'Ispra. Essa osserva al riguardo che le istruzioni relative alla tenuta dell'inventario sono state trasmesse a varie persone e, fra gli altri, anche al ricorrente, affinché esse fossero avvertite delle disposizioni impartite in un settore nell'ambito del quale esse svolgono le loro mansioni.

L'aggiornamento dell'inventario è di competenza di altro dipendente che, per malattia, è stato temporaneamente sostituito dal ricorrente dall'ottobre 1970 al settembre 1971.

La convenuta sostiene che i pretesi fatti nuovi dovrebbero consistere in precise manifestazioni di volontà dell'amministrazione. Essa nega pertanto l'esistenza di qualsiasi fatto nuovo avvenuto nel febbraio 1971 e ne deduce l'irricevibilità del ricorso, dal momento che il silenzio osservato dall'amministrazione costituirebbe semplice conferma delle decisioni adottate nel 1963.

Il *ricorrente* replica che il suo predecessore non ha più ripreso servizio all'ufficio inventari perché è stato trasferito alla divisione dell'amministrazione e del personale. Ciò vale anche per l'altro dipendente, cosicché il ricorrente è ora capo dell'ufficio inventari a titolo permanente.

B — Nel merito

Il *ricorrente* sostiene che il suo reinquadramento nella categoria B a partire dal 1° febbraio 1971 è imposto dal principio della parità di trattamento, dato che gli addetti all'inventario degli altri stabilimenti sono classificati, per preciso regolamento del Centro comune di ricerche, nella categoria B. Il reinquadramento del ricorrente è tanto più necessario in quanto lo stabilimento d'Ispra ha una posizione di preminenza rispetto agli altri stabilimenti. Nel rapporto informativo relativo al ricorrente, si dichiara d'altronde che le mansioni da lui svolte corrispondono alla sua preparazione e alle sue capacità. Il ricorrente è considerato dalla stessa Commissione come preposto all'inventario d'Ispra.

La *convenuta* osserva che l'esercizio temporaneo di determinate mansioni, per esigenze di servizio, non implica l'obbligo d'inquadrare il dipendente nel posto cui esse corrispondono. L'accesso a una categoria superiore è disciplinato dallo statuto con la norma inderogabile dell' art. 45, n. 2. La supplenza di un dipendente di grado superiore, svolta di fatto dal ricorrente, non consentiva all'amministrazione di reinquadrarlo in una categoria superiore.

La convenuta si basa sulla sentenza di questa Corte nella causa 77-70 (Racc. 1971, pag. 561), secondo cui la circostanza che un dipendente svolga le mansioni inerenti ad un posto di grado superiore non è sufficiente per giustificarne il reinquadramento. Con l'istituto della supplenza non va poi confusa la rivalutazione di un posto esistente, con la quale viene attribuita una valutazione diversa e più favorevole alle mansioni relative a quel particolare posto. La convenuta richiama in proposita le sentenze della Corte 70-63 e 26-67 (Racc. 1964, pag. 855 e 1968, pag. 350).

Per quanto riguarda la parità di trattamento con dipendenti addetti ad altri stabilimenti del Centro comune di ricerche, la convenuta osserva che, anche se a Karlsruhe un dipendente di categoria B 4 svolge funzioni corrispondenti a quelle del ricorrente, in più egli ha anche il compito di tenere la contabilità analitica del magazzino e di occuparsi dei «marchés». Negli altri stabilimenti, le funzioni del ricorrente sono svolte da dipendenti di categoria C. Essa nega d'altronde che esista una qualsiasi normativa in materia.

Il *ricorrente* replica che attualmente egli è titolare del posto occupato in precedenza da un dipendente di categoria B che non è più addetto all'ufficio inventari.

La *convenuta* oppone che solo successivamente al deposito del controricorso essa è stata informata del trasferimento di questo dipendente alla divisione del personale e dell'amministrazione, trasferimento avvenuto il 1° agosto 1971, cioè poco dopo il suo rientro in servizio dopo una lunga malattia. Essa sostiene tuttavia che nepppure tale trasferimento influisce sull'inquadramento spettante al ricorrente.

Secondo il rapporto informativo di cui dispone la Commissione, i compiti del ricorrente sarebbero quelli di procedere alla registrazione, ai fini dell'inventario, del materiale ordinato dallo stabilimento d'Ispra, di determinare il carattere di inventariabilità del materiale e di verificare la conformità di questo agli ordinativi. Quale supplente della persona proposta all'ufficio, il ricorrente aveva anche il compito di seguire le procedure di riforma dell'inventario e di cessione del materiale, di mantenere il coordinamento con l'inventario generale e di procedere a registrazioni meccanografiche relative al materiale. Il ricorrente svolge la sua attività nell'ambito della divisione finanze ed approvvigionamento, sotto il controllo e alle dirette dipendenze del capo divisione.

L'inquadramento del ricorrente è pienamente giustificato, come risulta dal semplice raffronto delle sue funzioni con quelle descritte nella tabella degli «impieghi-tipo». Da questa si evince chiaramente che al ricorrente non sono stati affidati compiti di livello superiore a quello corrispondente al suo grado.

Le funzioni descritte per un «commesso principale», così come le diverse mansio-

ni indicate a titolo esemplificativo, corrispondono perfettamente alle funzioni esercitate dal ricorrente; per analogia, egli potrebbe definirsi «capo-magazziniere», per restare nelle qualifiche descritte nella tabella, o «commesso principale di archivi». Si noti che mansioni analoghe a quelle esercitare dal ricorrente sono descritte quali funzioni di grado C 2/3 (magazziniere-contabile, contabile, operatore meccanografico, ecc.), evidentemente assorbite da quelle del grado superiore.

Quand'anche l'ampliamento delle mansioni del ricorrente fosse stato in concreto mantenuto invariato successivamente al trasferimento del dipendente preposto all'ufficio, esso non sarebbe di natura tale da rendere eccezionali i compiti svolti dal sig. Tontodonati rispetto a quelli normalmente affidati a un dipendente di categoria C 1 in conformità alla descrizione degli impieghi-tipo.

All'udienza, la convenuta ha precisato che, per la valutazione di un determinato posto, essa prende in considerazione, fra l'altro, il numero di persone che si trovano alle dipendenze del titolare. Il ricorrente non ha gerarchicamente alcun subordinato, perciò non appare necessaria la rivalutazione del suo posto.

Il ricorrente ha rilevato che, se lo statuto ignora la rivalutazione del posto e se egli non può essere promosso senza concorso, le norme statutarie offrono tuttavia la possibilità di bandire un concorso. Nella sentenza, la Corte potrebbe ordinare l'adozione dei provvedimenti necessari per la composizione della controversia, supplendo in tal modo all'inerzia dell'amministrazione. A sostegno di questa tesi il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza della Corte nelle seguenti cause:

— Lassalle/Parlamento (15-63) Racc. 1964, pag. 59;

— Bourgaux/Parlamento (1-56) Racc. 1955-56, pag. 417;

— Krawczynski/Commissione (83-63), Racc. 1965, pag. 740.

In diritto

1 Con lettera 31 genaio 1972, inviata al presidente della Commissione, il ricorrente, dipendente del Centro comune di ricerche d'Ispra, proponeva un reclamo diretto ad ottenere il reinquadramento nella categoria B, con effetto retroattivo al febbraio 1971. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto il presente ricorso, a norma dell'art. 91, n. 2, 2° comma, dello statuto, nella versione allora vigente.

Sulla ricevibilità

2 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del ricorrente non è che la conferma di una precedente decisione, ormai non più impugnabile.

3 Il ricorrente deduce che, nel gennaio 1971, è sopravvenuto un fatto nuovo, tale da modificare sostanzialmente la situazione cui si riferiva l'originaria decisione relativa al suo inquadramento. Il dipendente preposto all'ufficio inventario si sarebbe ammalato nel gennaio 1971 e non avrebbe ripreso le sue precedenti mansioni dopo la guarigione, essendo stato trasferito ad altro ufficio nell' agosto 1971. Il suo vice avrebbe del pari cessato definitivamente di far parte dell'ufficio inventario e, di conseguenza, il ricorrente espleterebbe da solo tutte le mansioni inerenti all'ufficio.

4 Nella discussione orale la convenuta ha ammesso l'esattezza di questi assunti. Si è avuta infatti una riorganizzazione dell'ufficio, che si è risolta nell'ampliamento delle mansioni del ricorrente. Era quindi legittimo che questi chiedesse alla Commissione di riesaminare la sua situazione amministrativa, alla luce dei mutamenti intervenuti nella struttura dell'ufficio al quale apparteneva.

5 Il silenzio-rifiuto opposto al reclamo costituisce quindi un atto che reca pregiudizio al ricorrente ed il ricorso è pertanto ricevibile.

Nel merito

6 L'ufficio inventario del materiale d'Ispra contava tre addetti, di cui uno era inquadrato in B 1, l'altro, suo vice, in B 4, mentre il terzo (il ricorrente) era in C 1. Quando i primi due sono passati ad altro incarico, il ricorrente è divenuto l'unico responsabile dell'ufficio.

7 Il ricorrente sostiene che, avendo continuato ad espletare le mansioni anteriormente affidate a detti due dipendenti, è attualmente capo ufficio e dev'essere come tale reinquadrato nella carriera B 3/B 2.

8 Benché l'amministrazione non possa esigere dal dipendente che questi svolga compiti di livello superiore al suo grado, il fatto che questi accetti di svolgerli può costituire una circostanza da tener presente agli effetti di una promozione, ma non attribuisce all'interessato il diritto al reinquadramento. Inoltre, a norma dell'art. 45 dello statuto, il passaggio alla categoria superiore può avvenire solo mediante concorso.

9 Dalla deduzione della Commissione si evince ch'erano stati trasferiti ad un altro ufficio non solo i dipendenti di categoria B dell'ufficio inventario, ma anche i relativi posti di bilancio. Presso detto ufficio non vi erano quindi posti vacanti di categoria B che potessero essere coperti mediante concorso.

10 Il ricorso è quindi infondato.

Sulle spese

11 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 45 e 91,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Pescatore Sørensen Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore